

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCILO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7678-2011 proposto da:

COMUNE di FOGGIA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 75, presso
lo studio dell'avvocato LACAGNINA MARIO, rappresentato e difeso
dall'avvocato DRAGONETTI DOMENICO giusta procura speciale in calce al
ricorso;

- ricorrente -

contro

ASSODAUNIA SOCIETA' COOPERATIVA A RL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 324/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA del 3/12/2010,
depositata il 21/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE BOGNANNI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Comune di Foggia propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, sez. stacc. di Foggia n. 324/26/1.0, depositata il 21 dicembre 2010, con la quale essa accoglieva l'appello della soc. Assodaunia Società Cooperativa rl. contro la decisione di quella provinciale, sicchè l'opposizione - inerente all'avviso di accertamento, relativo all'ICI per l'anno 2004 su un fabbricato di sua proprietà, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che ormai, con l'evolversi della disciplina normativa nonchè dell'indirizzo giurisprudenziale, intervenuti nel frattempo sulla materia, basta che si tratti di immobili aventi la caratteristica rurale, e quindi di beni strumentali, per la manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai vari soci, perchè non scatti l'imponibilità di essi ai fini ICI, non ostandovi la proprietà in capo a soggetti differenti. L'Assodaunia non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione ai norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l'ente impositore non poteva non basarsi sulla rendita catastale, per la quale si trattava di fabbricato iscritto in categoria diversa da quella rurale, e quindi semmai la cooperativa avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la relativa classificazione, peraltro nei confronti dell'agenzia del territorio.

Il motivo è fondato, atteso che, com'è noto, in tema di ICI, soltanto l'immobile che sia stato "iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis aggiunto dalla Legge di conversione n. 14 del 2009.

Qualora invece l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, era allora onere della contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta (V. pure Cass. Ordinanza n. 20001 del 30/09/2011, Sez. U, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009).

Su tale punto dunque la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso l'atto impositivo.

4. Quanto alle spese dell'intero processo sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto della questione trattata e delle alterne vicende di esso nei gradi di merito.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo, e compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013